Legge regionale 18 marzo 2011 , n. 3 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

**Norme in materia di telecomunicazioni.**

## Art. 25

*(Comunicazione per l'attivazione degli impianti)*

**1.** All'atto dell'attivazione degli impianti è data, da parte degli operatori delle telecomunicazioni, contestuale comunicazione al Comune, all'ARPA e al Ministero dello sviluppo economico.

**2.** La comunicazione di cui al comma 1 è integrata dalla descrizione delle caratteristiche tecniche degli impianti stessi per il loro inserimento nel catasto regionale delle sorgenti elettromagnetiche.

**3.** La comunicazione di cui al comma 1 è data secondo il modello definito al titolo III (Modulistica e documentazione) del regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 94/2005.